Numero della proposta

736

368 CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186/

Proposta di Legge presentata nella tornata del 21. 9mbre 1862.

dal Ministro Delle Finanze

OGGETTO

Depositi del Sale in Sicilia

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del 186

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONI LEGISLATIVE

N. 368

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 21 novembre 1862

Agli uffici 16 marzo 1863

Convalidazione del regio decreto 16 ottobre 1862 circa i depositi di sale in alcuni luoghi della Sicilia.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uffizio 1- Santocanale
" 2- Del Giudice
" 3- Marsico
" 4- Sella
" 5- La Porta
" 6- Mancini
" 7- Ruschi
" 8- Bellini Bellino
" 9- Massa

COSTITUZIONE

Presidente Santocanale
Santo Canale

Segretario

Relatore
Santo Canale

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

nell' Solinetti alle ore 8 pom. del 15 aprile 1863
nell' ____ alle ore ____ del ____ 186
nell' ____ alle ore ____ del ____ 186
nell' ____ alle ore ____ del ____ 186
nell' ____ alle ore ____ del ____ 186
nell' ____ alle ore ____ del ____ 186
nell' ____ alle ore ____ del ____ 186
nell' ____ alle ore ____ del ____ 186
nell' ____ alle ore ____ del ____ 186

Il 31 Luglio 1863 il D.p.t Santoccanale consegnava
alla segreteria due ministeriali delle finanze firmate
Capellari del 26 maggio e 3 giugno 1863

Ministero delle Finanze

Relazione

alla Camera dei Deputati

per la convalidazione del R. Decreto

dei 16. Ottobre 1862. circa il deposito

di sale in alcuni luoghi della Sicilia.

Signori!

Con privativa de' sali, contemplata colla legge del 13. Luglio 1862. per tutte le provincie del Regno, eccettuate le Isole di Sicilia, di Sardegna e di Capraia è bene luogo dalle dogane, gravi introito che lo Stato ha buone ragioni di apprezzare.

Ma fatta la media del consumo per ogni abitante non oltrepassa i sei chilogrammi quantunque nella Savoia e di dieci chilogrammi, quantunque ivi si goda del dazio a mezzo franco il chilogrammo, mentre da noi il dato prescritto che è quello di generale consumo è lasciato al discernimento, ed il consumo giornaliero [illegible] quasi mai

[illegible]

Le provincie del Regno possono dividersi per riguardo al tale consumo in tre classi: a) prima quelle dove si consuma dai sette, fra chilogrammi e più per capo, in altre si scende ad un chilogramma e mezzo.

Dal quadro è uno specchietto delle quantità di sale venduto in ciascuna provincia del Regno durante i primi otto mesi del 1862 ragguagliato alla popolazione.

Da esso apparisce che nelle antiche provincie e nella Lombardia lo spaccio fu di chilogrammi 4,60. e nella Toscana e nelle Provincie dell'Napoletano abbiamo 3,17. e 3,45. rappresentano per testa. Fra queste ultime poniamo da un lato alcune Provincie, quelle Caserta, Aquila e Foggia che ci danno il consumo di 5,28, 5,05, 4,82, e dall'altro la Provincia di Reggio che cala fino a 1,03., le altre di Salerno a 2,63. e Napoli a non più di 2,39.

Qual è la ragione di tanto divario? Posto pure che la differenza di consumo

fra l'Italia superiore e la Meridionale nasca dalla diversità delle condizioni economiche, se ha sempre a rendere ragione dell'enorme disuguaglianza che passa fra l'una e l'altra delle provincie Napolitane, e specialmente perchè mai la città di Napoli dove la ricchezza è ognor maggiore che nelle provincie che la circondano il consumo del sale è minore che negli Abruzzi e nella provincia di Molise, nella Capitanata, nella 2ª Calabria Ulteriore e nella Calabria Citeriore?

Evidentemente la causa del colossale divario è il contrabbando che vi si commette dalla vicina Sicilia.

Infatti le provincie di Reggio, di Salerno e di Napoli ove la vendita del sale erariale è ridotta a minime proporzioni sono le più infestate dal traffico fraudolento di tal derrata, come ne fan fede le numerose sorprese di sale che quasi ogni dì si fanno su bastimenti che vengono dalla Sicilia.

I provvedimenti adottati colla legge del 18. luglio 1862. sulla privativa dei sali e tabacchi, affine di conciliare gl'interessi

della Finanza col mantenimento della libera industria del sale nella Sicilia, riescono inefficaci ad impedire il traffico clandestino operato con piccole barche, le quali caricano del sale nelle spiaggie e poi nelle notti oscure e perfino quando il tempo è burrascoso lo trasportano sulle coste delle vicine provincie continentali.

Qualunque sia per essere la vigilanza degli agenti doganali, di rado quasi sempre sfuggirà ad essa, perchè non potrà tenere in un numero d'imbarcazioni che formino un blocco, nè un contingente di guardie che costituiscano un cordone onde porre un impedimento insuperabile alle temerarie barchette che si danno alle accennate operazioni.

Il solo mezzo possibile ed efficace è quello di vietare che si facciano depositi di sale sulla costa del mare dentro i limiti della zona di vigilanza doganale stabilita dal Regolamento degli 11. Settembre ultimo, tranne le dovute garentie dalle da ottenersi dall'Amministrazione per gli imbarchi in grande.

Con tale divieto occorrerà sempre

del tempo per operare de' carichi di sale dalle spiaggie, e gli esami Doganali avranno perciò l'agio di sorvegliarli.

Era urgente pigliar questo provvedimento, perchè il danno diventava ogni dì più grave, ed il Ministero riceveva frequentissimamente de' rapporti da' Direttori delle Gabelle delle suddette Provincie sopra i contrabbandi che avvenivano, e gli stessi Direttori delle Dogane nella Sicilia si dichiaravano scabilitati ad impedire le clandestine imbarazioni comunque ajutassero ne facessero delle sorprese.

Io perciò stimai essermi dovere d'accordo col Consiglio de' Ministri, di invocare dal Re il Real Decreto del 16. Ottobre, col quale è stabilito questo divieto, salva l'approvazione del Parlamento.

I fatti sopra esposti mi paiono tali che giustificano l'opportunità e l'urgenza del partito adottato e mi danno fiducia che varranno a farne riportare l'approvazione della Camera.

È mio debito intanto il soggiungere

che il divieto di cui trattasi non è stato imposto assolutamente e per tutta la zona di vigilanza lungo le coste della Sicilia.

Rispettai il libero traffico di tal derrata fino a quel limite estremo, oltre cui v'era lesione manifesta del monopolio dello Stato nel continente, epperò il divieto dei depositi non si estende a tutta la costa della Isola ma a quella sola parte che è più vicina alla Calabria, epperciò alle sole Provincie di Siracusa, Catania e Messina ed alle isole che appartengono a quest'ultima.

Egualmente il divieto non si estende agli abitati principali delle città, la cui popolazione agglomerata superi i diecimila abitanti; perchè in esse la vigilanza è più agevole.

Può fare anche fuori di queste città e nelle campagne possono tenersi dei depositi di sale, ma in seguito di permesso dato dal Direttore delle Gabelle e coll'adempimento di diverse garentie che sono state dopo indicate nel Regolamento delle privative del 30. Ottob.

Per tal modo è evidente come non sia vietato assolutamente il tener depositi sulla costa, ma si richiedono soltanto alcune garentie, ed in alcuni punti soltanto.

Pegli altri basterà la vigilanza doganale che estenderassi sulle saline, comunque lo spirito che anima i proprietarii delle saline di Trapani mi dia fondata lusinga di averli cooperanti ad impedire illeciti traffici.

Quanto alle sanzioni penali pelle trasgressioni ai miei precetti era troppo evidente che si ricorresse a quelle che la legge del 17. luglio 1862. detterà per analoghe contravvenzioni.

Io mi lusingo che il Decreto Reale del 16. ottobre complementò necessario della legge sulle privative e del Regolamento doganale, e del quale, o Signori, vi prego di adottare la conversione in legge coll'unito progetto, basterà ad impedire la quasi sicurezza con cui si operavano i contrabbandi dei sali nelle Provincie del mezzodì.

Che se l'esperienza dimostrerà

la necessità di estendere le stesse cautele alla zona doganale di tutta la Sicilia e dell'Isola di Cipro, non tarderò a farvene la proposta.

N. 368.

Progetto di Legge presentato dal Ministro delle Finanze (Sella)

Convalidazione del R. Decreto 16. ottobre 1862 circa l'esportazione di sale in alcuni luoghi della Sicilia

Firmata dal 21. Novembre 1862.

Ministero delle Finanze

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d'Italia,

Visto ecc.

È

approvato il R.° Decreto

16. Ottobre 1862. con cui vengono fissate

le condizioni pel deposito del sale

marino in alcune Provincie del

Regno.

N.° 906.

REGIO DECRETO *con cui vengono fissate le condizioni pel deposito del sale marino in alcune Provincie del Regno.*

16 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 6, 7, 8, 18 e 19 della legge del 13 luglio 1862 sulla privativa de' sali e tabacchi;

Veduti gli articoli 2, 58 e 73 del regolamento doganale dell'11 settembre 1862;

Considerando essere urgente il porre riparo a' continui contrabbandi di sale che da alcuni luoghi della Sicilia si commettono per le vicine Provincie del continente, e che il solo obbligo della cauzione pe' tras-

porti di sale per mare lungo le coste della Sicilia è insufficiente ad impedire gli imbarchi che clandestinamente si fanno su piccole barche;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle zone doganali stabilite in conformità dell'articolo 2 del regolamento dell'11 settembre 1862 lungo le Provincie di Siracusa, Catania e Messina, e le Isole che fan parte di questa ultima Provincia, è vietato il tener depositi di sale.

Il divieto non si estende all'abitato principale della città, la cui popolazione agglomerata arriva a dieci mila abitanti.

Volendosi negli altri Comuni tener depositi di sale, occorrerà un permesso del Direttore delle Gabelle della Provincia, il quale, ove creda di accordarlo, stabilirà le cautele necessarie ad impedire che se ne faccia contrabbando per le Provincie continentali del Regno.

Le quantità di sale che si tengono da' mercanti al minuto non sono considerate come deposito quando non superino lo spaccio misurato sui bisogni locali di un semestre.

Art. 2.

I contravventori al divieto del deposito e coloro che, avendo ottenuto permesso per deposito di sale, contravvengono alle norme prescritte loro nel permesso, saranno soggetti alle multe inflitte coll'art. 17, N.° 2

147

della detta legge, i primi per tutta la quantità tenuta in deposito, i secondi per quella quantità la cui uscita non può essere giustificata.

Art. 3.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento nella sua prossima sessione per la sua approvazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 16 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 21 *ottobre* 1862
Reg.° 21 *Atti del Governo a c.* 8
WEBBLIN.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

QUINTINO SELLA.

STAMPERIA REALE.

Quadro comparativo delle quantità di Sale vendute nei primi otto mesi del 1861-62, col rapporto del consumo a ogni abitante

Provincie	Direzioni	Popolazione	Sali 1861 Quantitativo in Kilogr.	Sali 1861 Proporzione per ogni abitante Chil.	Sali 1861 Proporzione per ogni abitante Gram.	Sali 1862 Quantitativo in Kilogr.	Sali 1862 Proporzione per ogni abitante Chil.	Sali 1862 Proporzione per ogni abitante Gram.	Osservazioni
Antiche Provincie	Cuneo	341,111	2,263,842	6	679	2,648,051	7	923	
	Genova	738,474	3,070,409	4	157	3,993,892	5	074	
	Novara	1,422,777	6,500,320	4	434	6,494,703	4	410	
	Oneglia-Oberino	126,702	703,225	5	089	661,380	5	226	
	Totale	2,991,159	12,536,387	4	037	13,914,925	4	995	
	Totale	3,920,227	18,053,790	4	605	17,318,900	4	530	
Lombardia	Brescia	806,053	3,221,176	3	616	3,278,158	4	065	
	Como	560,523	2,252,010	4	272	2,263,961	4	392	
	Cremona	344,572	1,410,415	4	196	1,411,050	4	095	
	Milano	993,210	4,630,770	4	502	4,698,211	4	731	
	Totale	2,711,458	11,514,371	4	186	11,551,381	4	259	
Emilia	Bologna	1,004,410	3,700,598	3	685	3,816,479	3	823	
	Modena	496,049	2,037,031	4	107	2,057,746	4	151	
	Parma	501,456	2,282,291	4	552	2,294,386	4	691	
	Totale	2,001,915	8,179,624	4	085	8,168,611	4	256	
Marche e Umbria	Perugia	1,420,824	4,794,452	3	374	4,238,242	2	686	
	Ancona								
Toscana	Firenze	2,181,490	8,202,999	3	803	8,205,574	3	761	
	Livorno	138,414	241,228	1	829	236,860	1	669	
	Lucca	210,744	661,781	3	660	686,397	3	282	
	Pisa	210,506	661,973	3	044	702,862	3	343	
	Pistoja	158,664	469,685	2	960	498,104	3	092	
	Siena	219,423	955,278	4	628	1,007,201	4	604	
	Totale	4,815,243	16,601,948	3	056	17,162,200	3	517	
Napoli	Aquila	339,619	1,619,022	4	586	1,716,402	5	055	
	Avellino	358,311	1,132,134	3	902	1,213,642	3	154	
	Bari	674,660	571,288		194	1,320,891	3	122	
	Benevento	240,321	893,796	3	681	694,601	2	872	
	Campobasso	376,461	1,396,533	3	702	1,412,297	3	990	
	Capitanata	681,719	2,586,608	3	792	2,603,557	3	836	
	Catanzaro	408,283	1,266,909	3	102	1,456,120	3	664	
	Citeriore	339,185	1,215,595	3	494	1,158,469	3	710	
	Cosenza	479,933	1,334,422	2	780	1,627,961	3	392	
	Foggia	311,734	1,286,934	4	128	1,504,961	4	826	
	Lecce	448,312	659,234	1	539	1,366,740	3	052	
	Napoli	517,120	1,542,207	2	981	1,536,522	2	893	
	Potenza	321,189	1,663,196	5	191	1,724,248	5	304	
	Reggio	336,023	343,243	1	019	346,417	1	031	
	Salerno	503,317	666,659	1	142	1,136,525	2	258	
	Teramo	240,961	720,754	2	991	735,241	3	052	
	Totale	6,146,814	20,060,795	3	806	24,661,803	4	450	
	Antiche Provincie	3,920,227	18,053,790	4	605	17,318,900	4	530	
	Lombardia	2,711,458	11,514,371	4	186	11,551,381	4	259	
	Emilia	2,001,915	8,179,624	4	085	8,168,611	4	256	
	Marche e Umbria	1,420,824	4,794,452	3	374	4,238,242	2	686	
	Toscana	4,815,243	16,601,948	3	056	17,162,200	3	517	
	Napoli	6,146,814	20,060,795	3	806	24,661,803	4	450	
	Totale generale	19,016,461	69,044,983	3	630	74,540,044	3	919	

Torino addì 3 Giugno 1863

Onorevole Signore.

Mi è grato di poter nuovamente appagare i di lei desideri, trasmettendole lo specchio indicante le quantità di sale vendute durante i primi quattro mesi del corrente anno nelle Provincie di Napoli, Reggio e Salerno, richiesto colla pregiata sua lettera delli 29 Maggio ora scorso.

A maggior dilucidazione degli estremi che ella si propone di far valere all'oggetto di viemmeglio appoggiare la conversione in Legge del Regio Decreto 16 ottobre 1862, riflettente i depositi di sale in alcuni luoghi della Sicilia, non credo inop-

2

All'Onorevole Signor
Filippo Santocanale
Deputato al Parlamento Nazionale.
Torino.

portuno di farle rimarcare che il quadro annesso al progetto presentato alla Camera dei Deputati offre in complesso le quantità dei Sali venduti durante i primi otto mesi soltanto degli anni 1861 e 1862, e non già per le annate intere, ciò che non sarebbe stato possibile di eseguire, stante l'epoca in cui venne presentato il progetto in parola.

Da quello che ho l'onore di rimetterle vi ho fatto invece comprendere le vendite avvenute durante le intere due prementovate annate nelle Provincie di Napoli, Reggio e Salerno, oltre i primi quattro mesi di quest'anno, onde potersi formare un giusto criterio sui risultati avutisi.

Dal confronto di questi dati, Ella potrà di leggieri rilevare che, nel periodo di questi quattro mesi si ottenne nella Provincia di

Napoli,

Napoli una maggior vendita di Q.li 9914,92 rispetto al 1862 e di Q.li 13017,30 rispetto al 1861; che a riguardo della Provincia di Reggio si ebbe l'aumento di Q.li 1439,03 rispetto al 1862, e di Q.li 2643,04 rispetto al 1861, e che infine, rispetto alla provincia di Salerno si ebbe il forte aumento di Q.li 4631,99 rispetto al 1861, ma si provò una sensibile diminuzione nel 1863.

Prese in complesso però, queste tre sole provincie diedero il vistoso aumento di Q.li 10324 nel periodo di quattro mesi, il quale deve essere senz'altro attribuito ed all'attiva vigilanza che viene esercitata dalle guardie doganali lungo il confine marittimo, ma più alle cautele adottate a riguardo dei depositi di Sale nell'Isola della Sicilia.

Ho pregio di rinnovarle i sensi della mia più distinta considerazione.

Suo Devotissimo Servo

Specchio della quantità de' Sali venduti nelle tre Direzioni sottosegnate durante gli anni 1861 1862 e il 1mo Quadrimestre 1863.

Mesi	Napoli						Reggio						Salerno						Osservazioni
	1861		1862		1863		1861		1862		1863		1861		1862		1863		
	Qli	Chil.	Qli	Chil.	Qli	Chil.	Qli	Chil.	Qli	Chil.	Qli	Chil.	Qli	Chil.	Qli	Chil.	Qli	Chil.	
Gennajo	2454	09	2451	23	3219	16	41	83	420	95	856	74	716	89	2146	18	2982	14	
Febbrajo	2304	18	2581	10	5465	07	53	84	476	15	725	49	618	10	2315	93	2838	52	
Marzo	2800	30	3323	10	5182	80	137	82	302	15	728	"	608	21	1886	35	1749	60	
Aprile	2915	47	3154	29	5624	81	131	89	389	82	725	91	811	23	2127	09	1616	26	
Maggio	3202	28	3722	64			150	73	434	40			786	26	2155	55			
Giugno	3453	72	3720	94			149	94	540	67			866	41	2296	37			
Luglio	2743	43	2269	19			146	"	342	68			975	75	1084	29			
Agosto	3133	31	2208	32			162	"	229	68			2283	04	1248	29			
Settembre	2886	88	2172	50			182	50	162	16			1227	35	1149	39			
Ottobre	3070	08	2501	83			242	"	316	50			1237	89	1371	24			
Novembre	3159	15	2681	95			285	50	500	14			1602	46	1502	12			
Dicembre	3092	50	2513	48			422	50	700	33			2575	79	1949	66			
Totale	35215	83	36309	61			2106	25	4825	45			15309	68	21333	16			

153

Torino addì 21 Maggio 1864 –

Onorevole Signore

Colla pregiatissima Nota che mi ha fatto l'onore di dirigermi sotto la data delli 20 corrente mese, Ella mi chiede quali sieno gli effetti utili che ha prodotto l'osservanza del R.° Decreto 16 8.bre 1862, proibente i depositi di sale in alcuni siti dell'Isola di Sicilia.

Non è difficile il dimostrare quali vantaggi abbia arrecato siffatta disposizione. Col vietare i depositi di sale nelle zone doganali lungo le Provincie di Siracusa, Catania e Messina e col sottoporli a cautele di sorveglianza negli altri comuni fuori di dette zone, si obbe specialmente in mira di far cessare il contrabbando del sale che da quelle provincie con somma audacia

All'Onorevole Sig.r Filippo
Santocanale – Deputato
al Parlamento Nazionale
Torino

e facilità andava commettendosi in quelle del continente con grave danno degl' interessi delle Finanze.

Ingiatti i prodotti sulla privativa del sale i quali aveano sofferto un notevolissimo decremento nell'anno 1861, e che nel 1862, erano ben lungi, quantunque avessero migliorato d'alquanto, dall' aver raggiunto l'altezza normale, nei primi tre mesi di quest' anno dacchè sono in vigore le discipline portate dal precitato R. Decreto offersero nelle Provincie Napoletane, come emerge dall' unito specchio, il ragguardevolissimo aumento di £ 356.831. 97.— e giova sperare, anzi io ritengo per certo, che nel seguito, ed a misura che il servizio intorno ai depositi prenderà maggior avviamento e regolarità avremo più splendidi risultati.

Non parlerò poi dei vantaggi morali che da questa disposizione ne derivano alle popolazioni di quelle Provincie, mercè la maggiore agevolezza che offre alla sorveglianza sui depositi, sul movimento, sulle spedizioni e sugl' imbarchi del sale tanto per cabottaggio che per l'estero.

Egli è per se evidentissimo che abituando i traf-
=ficanti di questo genere a cercare il loro tornaconto
nel commercio onesto, anzichè nella frode e nella lotta
colle leggi, si promuovono la civiltà e le virtù italiane.

Mi auguro che questi brevi cenni possano sod-
=disfare ai di Lei desiderii, e la prego di gradire
i sensi della mia più distinta considerazione.

Suo Devotissimo
Cappellazzi

Prodotti mensili dei sali nelle Prov.e Napoletane

Anno	Gennajo	Febbraro	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1862	216702 48	770507 46	673540 13	763737 64	788515 25	902493 11	629835 82	702695 14	824921 93	866977 26	884524 26	1123547 82
1863	1138649 88	956880 81	928831 24	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
				Differenza in più								
1863	321947 40	186373 35	248511 22	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "

SESSIONE 1861-1862

N° 368

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 21 novembre 1862

Convalidazione del regio decreto 16 ottobre 1862 circa i depositi di sale in alcuni luoghi della Sicilia.

SIGNORI! — La privativa de' sali, confermata colla legge del 13 luglio 1862 per tutte le provincie del regno, eccettuate le isole di Sicilia, di Sardegna e di Capraia, è ben lungi dal darci quegl'introiti che lo Stato ha buone ragioni di aspettarsene.

Infatti la media del consumo per ogni abitante non raggiunge i sei chilogrammi, quandochè nella Francia è di dieci chilogrammi, quantunque ivi si paghi tal derrata a mezzo franco il chilogramma, mentre da noi il sale granito, che è quello di generale consumo, è tassato a soli centesimi 30, ed il sale raffinato (macinato) a centesimi 40.

Le provincie del regno presentano, per riguardo a tale consumo, dei balzi a prima giunta sorprendenti, poichè mentre alcune consumano sette chilogrammi e più per capo, in altre si scende ad un chilogramma e mezzo.

Qui annesso v'è uno specchietto delle quantità di sale vendute in ciascuna provincia del regno durante i primi otto mesi del 1862 ragguagliato alla popolazione. Da esso apparisce che nelle antiche provincie e nella Lombardia lo spaccio fu di chilogrammi 4 60, e nella Toscana e nelle provincie del Napoletano abbiamo 3 17 e 3 45 appena per testa. In queste ultime troviamo da un lato alcune provincie, quali Caserta, Aquila e Foggia, che ci danno il consumo di 5 28,

5 05, 4 82 e dall'altro la provincia di Reggio che cala fino a 1 03, le altre di Salerno a 2 65 e Napoli a non più di 2 89.

Qual è la ragione di tanto divario? Posto pure che la differenza di consumo fra l'Italia superiore e la meridionale nasca dalla diversità delle condizioni economiche, si ha sempre a rendere ragione dell'enorme disuguaglianza che passa fra l'una e l'altra delle provincie napoletane, e specialmente perchè mai la città di Napoli, dove la ricchezza è assai maggiore che nelle provincie che la circondano, il consumo del sale è minore che negli Abruzzi e nella provincia di Molise, nella Capitanata, nella 2ª Calabria Ulteriore e nella Calabria Citeriore.

Evidentemente la causa del colossale divario è il contrabbando che vi si commette dalla vicina Sicilia.

Infatti le provincie di Reggio, di Salerno e di Napoli, ove la vendita del sale erariale è ridotta a minime proporzioni, sono le più infestate dal traffico fraudolento di tal derrata, come ne fan fede le numerose sorprese di sale che quasi ogni dì si fanno su bastimenti che vengono dalla Sicilia.

I provvedimenti adottati colla legge del 15 luglio 1862 sulla privativa de' sali e tabacchi affine di conciliare gl'interessi della finanza col mantenimento della libera industria del sale nella Sicilia, riescono inefficaci ad impedire il traffico clandestino operato con piccole barche, le quali caricano del sale nelle spiaggie e poi nelle notti oscure, e perfino quando il tempo è burrascoso, lo trasportano sulle coste delle vicine provincie continentali.

Qualunque sia per essere la vigilanza degli agenti doganali, si può quasi sempre sfuggire ad essa, perchè non puossi tenere nè un numero d'imbarcazioni che formino un blocco, nè un contingente di guardie che costituiscano un cordone onde porre un impedimento insuperabile alle temerarie barchette che si danno alle accennate operazioni.

Il solo mezzo possibile ed efficace è quello di vietare che si facciano depositi di sale sulla costa del mare e ne' limiti della zona di vigilanza doganale stabilita dal regolamento dell'11 settembre ultimo, tranne se diansi garentie tali da assicurare l'amministrazione dagl'imbarchi in frode.

Con tale divieto occorrerà sempre del tempo per operarsi dei carichi di sale dalle spiaggie, e gli agenti doganali avranno perciò l'agio di sorprenderli.

Era urgente pigliar questo provvedimento, perchè il danno diventava ogni dì più grave, ed il Ministero riceveva frequentissimamente de' rapporti da' direttori delle gabelle delle suddette provincie sopra i contrabbandi che avvenivano, e gli stessi direttori delle dogane nella Sicilia si dichiaravano inabili ad impedire le clandestine imbarcazioni, comunque assai sovente ne facessero delle sorprese.

Io perciò stimai essere mio dovere, d'accordo col Consiglio dei ministri, d'invocare dal Re il regio decreto del 16 otto-

bre, col quale è stabilito questo divieto, salva l'approvazione del Parlamento.

I fatti sopra esposti mi paion tali che giustificano l'opportunità e l'urgenza del partito adottato, e mi danno fiducia che varranno a farne riportare l'approvazione della Camera.

È mio debito intanto il soggiungere che il divieto di cui trattasi non è stato imposto assolutamente, e per tutta la zona di vigilanza lungo le coste della Sicilia.

Rispettai il libero traffico di tal derrata fino a quel limite estremo, oltre cui v'era lesione manifesta del monopolio dello Stato nel continente, epperò il divieto de' depositi non si estende a tutta la costa dell'isola, ma a quella sola parte che è più vicina alla Calabria, epperciò alle sole provincie di Siracusa, Catania e Messina, ed alle isole che appartengono a quest'ultima.

Egualmente il divieto non si estende agli abitati principali delle città, la cui popolazione agglomerata supera i diecimila abitanti; perchè in esse la vigilanza è più agevole.

In fine, anche fuori di queste città e nelle campagne possono tenersi de' depositi di sale, ma in seguito di permesso dato dal direttore delle gabelle e coll'adempimento di diverse garentie che sono state di poi indicate nel regolamento delle privative del 30 ottobre.

Per tal modo è evidente come non sia vietato assolutamente il tener depositi sulla costa, ma si richiedono soltanto alcune garentie, ed in alcuni punti soltanto.

Per gli altri basterà la vigilanza doganale che estenderassi sulle saline, comunque lo spirito che anima i proprietari delle saline di Trapani mi dia fondata lusinga di averli cooperanti ad impedire illeciti traffici.

Quanto alle sanzioni penali per le trasgressioni ai nuovi precetti era troppo evidente che si ricorresse a quelle che la legge del 15 luglio 1862 dettava per analoghe contravvenzioni.

Io mi lusingo che il decreto reale del 16 ottobre, complemento necessario della legge sulle privative e del regolamento doganale, e del quale, o signori, vi prego di adottare la conversione in legge coll'unito progetto, basterà ad impedire la quasi sicurezza con cui si operavano i contrabbandi dei sali nelle provincie del mezzodì.

Che se l'esperienza dimostrerà la necessità di estendere le stesse cautele alla zona doganale di tutta la Sicilia e dell'isola di Capraia, non tarderò a farvene la proposta.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio, e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Articolo unico.

È approvato il regio decreto 16 ottobre 1862, con cui vengono fissate le condizioni pel deposito del sale marino in alcune provincie del regno.

REGIO DECRETO (368)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio, e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 6, 7, 8, 18 e 19 della legge del 13 luglio 1862 sulla privativa de' sali e tabacchi;

Veduti gli articoli 2, 58 e 73 del regolamento doganale dell'11 settembre 1862;

Considerando essere urgente il porre riparo a' continui contrabbandi di sale che da alcuni luoghi della Sicilia si commettono per le vicine provincie del continente, e che il solo obbligo della cauzione pe' trasporti di sale per mare lungo le coste della Sicilia è insufficiente ad impedire gli imbarchi che clandestinamente si fanno su piccole barche;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Nelle zone doganali stabilite in conformità dell'articolo 2 del regolamento dell'11 settembre 1862 lungo le provincie di Siracusa, Catania e Messina, e le isole che fan parte di questa ultima provincia, è vietato il tener depositi di sale.

Il divieto non si estende all'abitato principale della città, la cui popolazione agglomerata arriva a dieci mila abitanti.

Volendosi negli altri comuni tener depositi di sale, occorrerà un permesso del direttore delle gabelle della provincia, il quale, ove creda di accordarlo, stabilirà le cautele necessarie ad impedire che se ne faccia contrabbando per le provincie continentali del Regno.

Le quantità di sale che si tengono da' mercanti al minuto non sono considerate come deposito quando non superino lo spaccio misurato sui bisogni locali di un semestre.

Art. 2. I contravventori al divieto del deposito e coloro che avendo ottenuto permesso per deposito di sale, contravvengono alle norme prescritte loro nel permesso, saranno soggetti alle multe inflitte coll'articolo 17, numero 2 della detta legge, i primi per tutta la quantità tenuta in deposito, i secondi per quella quantità la cui uscita non può essere giustificata.

Art. 3. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nella sua prossima Sessione per la sua approvazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 16 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

QUADRO comparativo delle quantità di sale vendute nei primi otto mesi del 1861-62 col rapporto del consumo a testatico.

PROVINCIE	DIREZIONI	POPOLAZIONE	SALI			
			1861		1862	
			QUANTITATIVO IN CHILOGRAMMI	PROPORZIONE PER OGNI ABITANTE	QUANTITATIVO IN CHILOGRAMMI	PROPORZIONE PER OGNI ABITANTE
				Chil. Gram.		Chil. Gram.
Antiche provincie	Cuneo	741,115	3,763,849	5 079	3,648,055	4 922
	Genova	738,474	3,070,009	4 157	2,995,832	4 054
	Novara	1,472,777	6,550,520	4 454	6,495,708	4 410
	Oneglia	176,702	703,225	3 979	667,380	3 776
	Torino	791,159	3,985,387	5 037	3,954,925	4 998
	Totale	3,920,227	18,052,790	4 605	17,759,900	4 550
Lombardia	Brescia	806,085	3,721,176	4 616	3,778,358	4 687
	Como	560,573	2,453,010	4 372	2,463,965	4 397
	Cremona	351,372	1,510,415	4 296	1,615,050	4 878
	Milano	993,210	4,670,770	4 702	4,693,715	4 725
	Totale	2,711,458	12,355,371	4 556	12,551,288	4 629
Emilia	Bologna	1,004,410	3,704,298	3 688	3,850,079	3 833
	Modena	496,049	2,087,035	4 207	2,357,146	4 751
	Parma	501,456	2,388,291	4 762	2,354,586	4 695
	Totale	2,001,915	8,179,624	4 085	8,561,611	4 276
Marche e Umbria	Perugia Ancona	1,420,824	4,794,452	3 374	5,238,242	3 686
Toscana	Firenze	817,490	2,700,999	3 303	2,748,774	3 362
	Livorno	138,416	252,225	1 822	230,860	1 669
	Lucca	210,744	561,781	2 660	586,597	2 782
	Pisa	210,506	661,978	3 144	703,863	3 343
	Pistoia	138,664	469,687	2 960	490,104	3 092
	Siena	279,423	955,278	3 418	1,007,202	3 604
	Totale	1,815,243	5,601,948	3 086	5,767,200	3 177

Segue **QUADRO comparativo delle quantità di sale vendute nei primi otto mesi del 1861-62 col rapporto del consumo a testatico.**

PROVINCIE	DIREZIONI	POPOLAZIONE	SALI			
			1861		1862	
			QUANTITATIVO IN CHILOGRAMMI	PROPORZIONE PER OGNI ABITANTE	QUANTITATIVO IN CHILOGRAMMI	PROPORZIONE PER OGNI ABITANTE
				Chil. Gram.		Chil. Gram.
Napoli	Aquila	359,519	1,659,022	4 886	1,710,402	5 057
	Avellino	388,511	1,127,054	2 902	1,215,642	3 125
	Bari	574,660	571,288	» 994	1,820,891	3 172
	Benevento	240,771	693,796	2 881	691,601	2 872
	Campobasso	376,466	1,395,755	3 707	1,302,297	3 990
	Caserta	681,709	3,580,608	5 252	3,602,557	5 284
	Catanzaro	408,287	1,266,909	3 102	1,456,120	3 564
	Chieti	339,148	1,218,898	3 594	1,258,469	3 710
	Cosenza	479,933	1,334,422	2 780	1,627,965	3 392
	Foggia	311,734	1,286,954	4 128	1,304,966	4 827
	Lecce	447,712	689,234	1 539	1,366,740	3 052
	Napoli	877,120	1,845,207	2 101	2,536,522	2 892
	Potenza	321,189	1,663,596	5 191	1,774,248	5 404
	Reggio	536,023	542,745	1 019	546,417	1 051
	Salerno	585,317	666,659	1 142	1,556,525	2 633
	Teramo	240,965	720,715	2 991	712,741	2 957
	Totale	7,146,814	20,060,798	2 806	24,661,805	3 450

RIEPILOGO

Antiche provincie	5,920,227	18,052,790	4 605	17,759,900	4 550
Lombardia	2,711,458	12,535,371	4 556	12,551,288	4 629
Emilia	2,001,915	8,179,624	4 085	8,561,611	4 276
Marche e Umbria	1,420,824	4,794,452	3 374	5,258,242	3 686
Toscana	1,815,243	5,601,948	3 086	5,767,200	3 177
Napoli	7,146,814	20,060,798	2 806	24,661,803	3 450
Totale generale	19,016,461	69,044,985	3 630	74,540,044	3 919